

INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Iniziative per sopperire alla carenza di mezzi e di personale adibiti al servizio aereo antincendio)

A)

GIULIO CONTI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, ALBERTO GIORGETTI, ASCIERTO, MENIA, CARUSO, FRANZ, BUTTI, ROSITANI, ONNIS, ALBONI, FOTI, BELLOTTI, CIRIELLI, LA STARZA, MEROI, DE LAURENTIIS, FATUZZO, FRAGALÀ, CARRARA, GHIGLIA, MESSA, MAGGI, CATANOSO, BORNACIN e RONCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la stagione estiva del 2003 ripropone, come ogni anno, la condizione di emergenza in tutto il territorio nazionale ai fini della lotta aerea agli incendi boschivi;

nel 2003, in particolare, lo stato di pericolo è ulteriormente accentuato dal lungo periodo di siccità e dalle temperature, che risultano essere le più elevate degli ultimi decenni;

come ulteriore elemento di accentuazione dei rischi va rilevato che la particolare piovosità della stagione autunnale dell'anno 2002 ha determinato un significativo accrescimento della vegetazione presente nei boschi e nelle aree limitrofe;

appare, dunque, evidente la necessità di implementare la disponibilità dei mezzi da destinare alla lotta attiva agli incendi boschivi, così come peraltro riconosciuto dall'ordinanza n. 3295 del 19 giugno 2003 della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

è, dunque, necessario approfondire il tema dell'efficienza della struttura preposta ad affrontare il grave problema degli incendi boschivi;

è bene ricordare la preoccupante inadeguatezza che sino ad oggi è stato possibile registrare, atteso che, su di una flotta di quattordici aeromobili, 3 di riserva e 11 operativi, si riscontra la presenza di un organico di 44 piloti;

la disponibilità di 44 piloti garantisce, al massimo, 22 equipaggi, mentre, per assicurare l'operatività completa nell'arco del giorno nel periodo estivo, servono almeno 33 *crew*;

l'insufficienza dell'organico dei piloti genera, per i malcapitati costretti a governare i velivoli, la necessità di turni disumani, con conseguenze operative particolarmente gravi;

gli esperti, infatti, ritengono che un buon pilota, riposato, riesca ad effettuare, nell'arco di un turno, sino a 35 lanci, mentre lo stesso pilota, in condizione di *stress*, a volte dimezza il numero degli interventi ed affronta una seria area di rischio dal punto di vista della sicurezza;

occorre, dunque, intervenire in modo serio, aumentando i *crew* e curando il loro addestramento, attribuendo loro turni di lavoro compatibili con le normali regole di prudenza dettate dall'esperienza aeronautica;

occorre, altresì, prestare particolare attenzione al problema dell'affidabilità dei mezzi attraverso la cura della manutenzione ed il controllo rigidissimo sui pezzi di ricambio —:

se siano attivabili i meccanismi e le procedure di controllo per garantire, sia ai

fini dell'efficienza del servizio sia ai fini della massima garanzia sotto il profilo della sicurezza del volo, un organico di piloti adeguato alla flotta aerea, per evitare turni di lavoro assolutamente inaccettabili e, di per sé, generatori di pericolo;

se sia possibile attivare controlli anche sotto il profilo dell'addestramento dei piloti;

se non ritenga di dover pretendere la più assoluta efficienza dei veivoli e, soprattutto, accuratissimi criteri manutentivi, con attenzione particolare alla ricambistica;

se si ritenga possibile provvedere alla necessaria pianificazione operativa in assenza dei requisiti minimi di personale, di addestramento e di manutenzione;

se non si ritenga di dover precisare, con la necessaria chiarezza e determinazione, che il superamento dei limiti orari del lavoro dei piloti sarà ammesso nei soli casi di acclarata emergenza, senza che esso diventi metodo di lavoro attraverso il quale superare l'evidente, scandalosa ed inaccettabile insufficienza numerica degli equipaggi. (3-02465)

(2 luglio 2003).

(Sezione 2 – Modalità di affidamento del servizio di spegnimento degli incendi boschivi)

B)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

sembra avvolta nelle nebbie la spinosa questione della richiesta gara per l'attribuzione del servizio di spegnimento degli incendi boschivi, attualmente affidato alla società *Sorem* s.r.l.;

le interrogazioni presentate, malgrado il contratto con la società *Sorem* s.r.l. scadesse a fine anno 2003, sono rimaste tutte prive di risposta;

la situazione è decisamente preoccupante, essendo note le tentazioni di attribuire per un altro triennio l'incarico alla società *Sorem* s.r.l.;

è di tutta evidenza che, con riferimento agli eventi passati, che già hanno costituito oggetto di altri atti di sindacato ispettivo, un'ipotesi di affidamento diretto senza gara costituirebbe una circostanza di assoluta gravità, che, in ogni caso, sarebbe segnalata alla magistratura per un esame approfondito;

è del resto evidente che, a giudizio dell'interrogante, non appare serio rispondere ad interrogazioni dopo che le decisioni siano già state definitivamente assunte, ignorandone il carattere intrinseco di urgenza —:

quale sia il definitivo intendimento in ordine al rispetto del principio di affidare attraverso una gara il servizio di spegnimento degli incendi boschivi, sin qui gestito dalla società *Sorem* s.r.l. (3-03063)

(12 febbraio 2004).

DELMASTRO DELLE VEDOVE, MEROI, BORNACIN e LA STARZA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

è prossima la scadenza dell'appalto del servizio aereo antincendio;

attualmente il servizio è gestito dalla *Sorem* s.r.l.;

la gara di appalto, vinta nel 1997 dalla *Sorem* s.r.l., registrò un'irregolarità per avere, la società risultata vincente, presentato la propria offerta dopo la chiusura della gara indetta dalla Protezione civile (si veda *Il Corriere della Sera* di martedì 12 agosto 2003, alla pagina 2);

sempre secondo il citato quotidiano milanese, nel 2002 la Corte dei conti stabilì che la *Sorem* s.r.l. non aveva titoli per partecipare alla gara, mentre nel frattempo, nell'anno 2000, l'appalto veniva rinnovato per un altro triennio;

altri inconvenienti si sono verificati nel corso del contratto, che, come ricordato, scade a fine anno 2003;

più che correttamente il direttore della Protezione civile, dottor Guido Bertolaso, sempre secondo quanto ricordato da *Il Corriere della Sera*, ha fatto trapelare l'intenzione di indire una gara europea;

risulta agli interroganti, invece, che circolano insistentemente voci che, al contrario, il contratto con *Sorem* s.r.l. potrebbe essere rinnovato per un altro triennio senza gara alcuna —;

se non ritenga di dovere formalmente escludere la possibilità di un rinnovo senza gara del contratto con la *Sorem* s.r.l. e se, correlativamente, non ritenga di dover formalmente affermare la propria determinazione di indire una gara europea per assegnare il servizio antincendio della Protezione civile. (3-03773)

(1° ottobre 2004).

(ex 5-02342 del 17 settembre 2003).

(Sezione 3 – Condizioni di sicurezza della nuova sede del dipartimento della protezione civile di via Vitorchiano in Roma)

C)

GIULIO CONTI e DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

secondo quanto pubblicato dal settimanale *L'Espresso* del 25 marzo 2004, alla pagina 15, la nuova sede del dipartimento della Protezione civile di via Vitorchiano in Roma sarebbe stata realizzata in un'area ad elevato rischio di esondazione del Fontaniletto, affluente di destra del Tevere;

il rischio sarebbe inequivocabilmente documentato dal « Piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato », allestito nel 1999 dall'autorità di bacino per il Tevere;

secondo tale documento l'area di via Vitorchiano è inserita in una ristretta fascia di aree « RA », indicanti zone in cui « sono possibili la perdita di vite umane, lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale e la distruzione di attività socioeconomiche »;

ancora recentemente, nel 2000, secondo il settimanale *L'Espresso* l'area avrebbe subito un evento alluvionale con seri danni —;

se la notizia diffusa dal settimanale *L'Espresso* risponda a verità;

in caso affermativo, per quale ragione il dipartimento della Protezione civile abbia scelto per la propria sede un'area a rischio;

se non si ritenga diseducativo, in termini di prevenzione, un comportamento di tal genere. (3-03219)

(24 marzo 2004).

(Sezione 4 – Presenza di una polvere metallica di colore rosso nella zona industriale di Maserà – Padova)

D)

RUZZANTE. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute. — Per sapere — premesso che:

nei pressi della zona industriale di Maserà (Padova), lungo via Conselvana, sono alcuni mesi che gli abitanti notano cadere dal cielo una strana polvere metallica di colore rosso;

tale pioggia di polvere metallica lascia delle tracce evidenti sulle carrozzerie delle auto e i piccoli punti rossastri che si formano non sono asportabili tramite i normali detergenti in uso presso gli autolavaggi;

associato a questo fenomeno gli abitanti della zona denunciano anche la pre-

senza di strano odore, che provoca una sensazione di raschiamento alla gola;

l'insistenza del fenomeno sta destando, tra gli abitanti della zona, una certa preoccupazione per la salute: la locale amministrazione comunale non è stata in grado di fornire alcuna spiegazione del fenomeno e, conseguentemente, assicurare gli abitanti della zona sulla sua pericolosità per la salute;

non risulta all'interrogante che il sindaco si sia attivato sulla questione —:

se il Governo sia a conoscenza di quanto sta succedendo a Maserà (Padova);

se il Governo non intenda intervenire al più presto perché siano compiuti tutti i rilevamenti necessari ad escludere la pericolosità di tali polveri per gli abitanti della zona;

se il Governo non intenda al più presto provvedere affinché sia fatta un'analisi completa e dettagliata circa il fenomeno in oggetto. (3-02977)

(22 gennaio 2004).

**NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA RELATIVO ALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 2005-2008
(DOC. LVII. N. 4-BIS)**

(Sezione 1 – Risoluzione)

La Camera,

esaminata la Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2005-2008, opportunamente presentata dal Governo soprattutto per assicurare la necessaria precisione nella definizione dei fattori che concorrono ai saldi;

tenuto conto che la Nota conferma il quadro macroeconomico e che, per quanto riguarda il PIL, il dato appare, alla luce delle ultime previsioni, ispirato a criteri di prudenzialità;

considerato che la Nota conferma al 2,7 per cento l'obiettivo da conseguire nell'anno 2005 per quanto concerne l'indebitamento netto della pubblica amministrazione;

per ottenere tale obiettivo, stante un andamento tendenziale dell'indebitamento stimato nel DPEF nella misura del 4,4 per cento, si prefigura una manovra correttiva basata su un rilevante contenimento della spesa pubblica;

ritenuto che il contenimento debba comunque essere effettuato in termini tali da essere sostenibile, sotto il profilo economico e per quanto concerne il buon andamento delle amministrazioni, e compatibile con la vigente disciplina contabile;

il tasso di crescita della spesa pubblica dovrebbe, in particolare, risultare

inferiore a quello delle entrate tributarie, le quali registrerebbero un aumento contenuto, in relazione al tasso di inflazione programmato;

considerato che per i due anni successivi la Nota prefigura, rispetto alle indicazioni contenute nel DPEF, un ulteriore miglioramento dell'andamento dell'indebitamento netto;

rilevato che la manovra correttiva delineata dal disegno di legge finanziaria costituisce il necessario presupposto anche per l'individuazione degli spazi e delle condizioni per gli ulteriori interventi da assumere allo scopo di promuovere la competitività, lo sviluppo e la difesa del potere d'acquisto;

apprezzata la decisione del Governo di concentrare la manovra correttiva per il 2005 nell'ambito della legge finanziaria e di riservare ad un provvedimento specifico il complesso delle misure volte al sostegno dello sviluppo, della competitività del sistema produttivo nazionale e alla prosecuzione del processo di attuazione della riforma fiscale;

ribadita la necessità di un rigoroso rispetto delle regole relative alla sessione di bilancio, nel quadro della massima collaborazione, a questo fine, tra le diverse istituzioni;

approva la Nota di aggiornamento e impegna il Governo:

ad assumere tutte le iniziative idonee a realizzare le finalità indicate nella riso-

luzione di approvazione del DPEF per gli anni 2005-2008, individuando le risorse di parte corrente idonee ad assicurare la copertura degli interventi volti a favorire lo sviluppo, a promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale e a proseguire il processo di attuazione della riforma fiscale già a partire dal 1° gennaio 2005;

a considerare come collegato il provvedimento destinato a contenere le misure di sostegno dello sviluppo, della competitività e del potere d'acquisto, da approvarsi, auspicabilmente, entro il termine di approvazione della legge finanziaria.

(6-00098) *(Nuova formulazione)* « Peretti, Casero, Canelli, Bricolo ».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: S. 2544 — MODIFICAZIONI DI ARTICOLI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE (APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA) (4862) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALI ZELLER ED ALTRI; BIELLI; SPINI E ANGIONI; BUTTIGLIONE ED ALTRI; CONTENTO; COLA; PISAPIA; SELVA; SELVA; SELVA; BIANCHI CLERICI; PERETTI; VOLONTÈ; PISAPIA; LUSETTI ED ALTRI; ZACCHEO; MANTINI ED ALTRI; SODA; OLIVIERI E KESSLER; COSTA; SERENA; PISICCHIO ED ALTRI; BOLOGNESI ED ALTRI; PAROLI; BUONTEMPO; ZELLER ED ALTRI; COLLÈ; VITALI ED ALTRI; MAURANDI ED ALTRI; OLIVIERI; BOATO; STUCCHI; CENTO; MONACO; PACINI; CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA; CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA; CHIAROMONTE ED ALTRI; CABRAS ED ALTRI; MANTINI; LA MALFA; BRIGUGLIO ED ALTRI; FRANCESCHINI; PISAPIA; COSTA; PERROTTA ED ALTRI; FIORI (72-113-260-376-468-582-721-874-875-877-966-1162-1218-1287-1403-1415-1608-1617-1725-1805-1964-2027-2116-2123-2168-2320-2413-2568-2909-2994-3058-3489-3523-3531-3541-3572-3573-3584-3639-3684-3707-3885-4023-4393-4451-4805-5044)

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 1)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Camera dei deputati).

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 56. — La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

La Camera dei deputati è composta da cinquecento deputati e dai dodici deputati assegnati alla circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

CAPO I

MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

ART. 2.

(Camera dei deputati).

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2. 25.

All'emendamento 2. 25., sostituire la parola: cinquecentodiciotto con la seguente: cinquecentododici.

Conseguentemente, al medesimo emendamento, sostituire la parola: diciotto con la seguente: dodici.

0. 2. 25. 1. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Maura Cossutta, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini, Russo Spena.

All'emendamento 2. 25., sostituire la parola: diciotto con la seguente: otto.

0. 2. 25. 2. Perrotta.

All'emendamento 2. 25., dopo la parola: Estero, aggiungere le seguenti: che devono risiedere in Italia dopo le elezioni,

0. 2. 25. 3. Perrotta.

All'emendamento 2. 25., sostituire le parole: a vita con le seguenti: di diritto e per la durata della legislatura.

Conseguentemente, al medesimo emendamento, nella parte consequenziale:

all'articolo 5:

al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: deputati a vita con le seguenti: deputati per la durata della legislatura;

alla rubrica, sostituire le parole: a vita con le seguenti: per la durata della legislatura;

all'articolo 24, sostituire le parole: deputati a vita con le seguenti: deputati per la durata della legislatura.

0. 2. 25. 4. Perrotta.

Al comma 1, capoverso ART. 56, secondo comma, sostituire le parole da: cinquecento fino alla fine del comma, con le seguenti: cinquecentodiciotto deputati elettivi, diciotto dei quali eletti nella circoscrizione Estero, e dai deputati a vita di cui all'articolo 59.

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, sopprimere le parole: e dai senatori a vita di cui all'articolo 59.

all'articolo 5:

al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 59, primo comma, della Costituzione, la parola: « senatore » è sostituita dalla seguente: « deputato ».

al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: senatori a vita con le seguenti: deputati a vita.

al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: senatori di nomina presidenziale con le seguenti: deputati di nomina presidenziale;

sostituire la rubrica con la seguente: Deputati di diritto e a vita.

all'articolo 24, comma 1, capoverso ART. 89, terzo comma, sostituire le parole: senatori a vita con le seguenti: deputati a vita.

2. 25. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 56, secondo comma, dopo le parole: cinquecento deputati aggiungere la seguente: elettivi.

2. 80. Boato, Leoni, Bressa, Maura Cossutta, Ttti De Simone, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2. 200.

All'emendamento 2. 200., sostituire la parola: diciotto con la seguente: dodici.

0. 2. 200. 2. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Maura Cossutta, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini, Russo Spena.

All'emendamento 2. 200., aggiungere la seguente parte consequenziale:

all'articolo 43, comma 10, sostituire le parole da: anche fino alla fine del comma con le seguenti: . Il Presidente della Repubblica, fino alla data di insediamento del Senato federale della Repubblica, può nominare senatori a vita ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della Costituzione, prima della modifica di cui all'articolo 3 della presente legge, purché il numero totale degli stessi nel Senato non sia superiore a tre. I senatori a vita in carica alla data di insediamento del Senato federale della Repubblica diventano nello stesso giorno, con comunicazione del Presidente della Repubblica alle Camere, deputati a vita.

0. 2. 200. 4. Boccia.

Al comma 1, capoverso ART. 56, secondo comma, sostituire le parole da: e dai dodici deputati fino alla fine del comma con le seguenti: , dai diciotto deputati assegnati alla circoscrizione Estero e dai deputati a vita di cui all'articolo 59.

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, sopprimere le parole: e dai senatori a vita di cui all'articolo 59.

all'articolo 5:

al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 59, primo comma, della Costituzione, la parola: « senatore » è sostituita dalla seguente: « deputato ».

al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: senatori a vita con le seguenti: deputati a vita.

al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: senatori di nomina presidenziale con le seguenti: deputati di nomina presidenziale;

sostituire la rubrica con la seguente: Deputati di diritto e a vita.

all'articolo 24, comma 1, capoverso ART. 89, terzo comma, sostituire le parole: senatori a vita con le seguenti: deputati a vita.

2. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

Al comma 1, capoverso ART. 56, secondo comma, aggiungere in fine le parole: , nonché dai deputati a vita di cui all'articolo 59.

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, sopprimere le parole: e dai senatori a vita di cui all'articolo 59.

all'articolo 5:

al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 59, primo comma, della Costituzione, la parola: « senatore » è sostituita dalla seguente: « deputato ».

al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: senatori a vita *con le seguenti:* deputati a vita. *al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole:* senatori di nomina presidenziale *con le seguenti:* deputati di nomina presidenziale;

alla rubrica, sostituire la parola: senatori *con la seguente:* deputati.

all'articolo 24, comma 1, capoverso ART. 89, terzo comma, sostituire le parole: senatori a vita *con le seguenti:* deputati a vita.

all'articolo 43, comma 10, sopprimere le parole da: anche fino alla fine del comma.

*** 2. 71.** Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Giordano, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 56, secondo comma, aggiungere in fine le parole: , nonché dai deputati a vita di cui all'articolo 59.

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, sopprimere le parole: e dai senatori a vita di cui all'articolo 59.

all'articolo 5:

al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 59, primo comma, della Costituzione, la parola: « senatore » è sostituita dalla seguente: « deputato ».

al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: senatori a vita *con le seguenti:* deputati a vita.

al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: senatori di nomina presidenziale *con le seguenti:* deputati di nomina presidenziale;

alla rubrica, sostituire la parola: senatori *con la seguente:* deputati.

all'articolo 24, comma 1, capoverso ART. 89, terzo comma, sostituire le parole: senatori a vita *con le seguenti:* deputati a vita.

all'articolo 43, comma 10, sopprimere le parole da: anche fino alla fine del comma.

*** 2. 77.** Pacini.

Al comma 1, capoverso ART. 56, secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: nonché dai deputati nominati dal Presidente della Repubblica per la durata della legislatura ai sensi dell'articolo 59.

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, sopprimere le parole: e dai senatori a vita di cui all'articolo 59;

all'articolo 5:

al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: senatori a vita *con le seguenti:* deputati per la durata della legislatura;

al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: senatori a vita *con le seguenti:* deputati per la durata della legislatura;

sostituire la rubrica con la seguente: Deputati nominati dal Presidente della Repubblica;

all'articolo 24, comma 1, capoverso ART. 89, terzo comma, sostituire le parole: senatori a vita *con le seguenti:* deputati per la durata della legislatura.

2. 75. Perrotta.

Al comma 1, capoverso ART. 56, terzo comma, sostituire le parole: venticinque anni con le seguenti: diciotto anni.

2. 79. Bressa, Boato, Leoni, Maura Cossutta, Deiana, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Ruzzante, Raffaella Mariani, Mascia, Pisapia, Olivieri, Banti.

Al comma 1, capoverso ART. 56, terzo comma, sostituire le parole: venticinque anni con le seguenti: ventuno anni.

*** 2. 3.** Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Pistone.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 56, terzo comma, sostituire le parole: venticinque anni con le seguenti: ventuno anni.

*** 2. 78.** Buontempo.

(Approvato)

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 2)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Struttura del Senato federale della Repubblica).

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 57. — Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquanta due sena-

tori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli regionali, dai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero e dai senatori a vita di cui all'articolo 59.

L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

I Presidenti delle Giunte regionali ed i Presidenti dei Consigli regionali sono sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Senato federale della Repubblica con le modalità e nei casi previsti dal suo regolamento. I senatori sono sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio regionale della Regione in cui sono stati eletti con le modalità e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 3.

(Struttura del Senato federale della Repubblica).

Sopprimerlo.

3. 20. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sopprimere il primo comma.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso:

al secondo comma, sostituire le parole: contestualmente all'elezione dei rispettivi consigli regionali con le seguenti: dai rispettivi Consigli regionali nella prima seduta utile.

sopprimere il sesto comma.

all'articolo 6, capoverso ART. 60, sopprimere il terzo comma.

3. 104. Emerenzio Barbieri, Giuseppe Gianni, Mongiello.

Al comma 1, capoverso ART. 57, primo comma, sostituire le parole da: federale fino alla fine dell'articolo con le seguenti: delle regioni è composto da duecento membri eletti dai rispettivi Consigli regionali.

L'elezione del Senato delle regioni avviene con sistema proporzionale ed è disciplinata dalla legge dello Stato la quale garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori e promuove la parità di rappresentanza tra donne e uomini.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due e la Valle d'Aosta ne ha uno.

La ripartizione dei seggi tra le regioni, salve le disposizioni del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale« .

3. 1. Mascia, Pisapia.

Al comma 1, capoverso ART. 57, primo comma, sostituire le parole da: è eletto fino alla fine dell'articolo con le seguenti: è composto da centocinquantaquattro senatori eletti a suffragio universale e diretto

in ciascuna Regione contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli regionali.

L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero di cui all'ottavo comma, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Il Senato federale della Repubblica è composto altresì da senatori membri delle Giunte regionali che li nominano e li revocano. Essi possono farsi rappresentare da altri membri delle rispettive Giunte.

Ogni Giunta regionale può inviare tanti membri quanti sono i voti attribuiti alla rispettiva Regione, sulla base delle disposizioni di cui al settimo comma. I senatori nominanti da ciascuna Giunta regionale possono votare soltanto unitariamente e i voti possono essere espressi soltanto dai membri presenti o dai loro rappresentanti.

Le Regioni con meno di seicentomila abitanti hanno un voto; le Regioni con più di seicentomila abitanti hanno due voti; quelle con più di un milione e seicentomila abitanti hanno tre voti; quelle con più di quattro milioni ne hanno quattro; quelle con più di sette milioni ne hanno cinque.

Fanno inoltre parte del Senato federale della Repubblica sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero.

I Presidenti dei Consigli regionali sono sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Senato federale della Repubblica con le modalità e nei casi previsti dal suo regolamento. I senatori sono sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio regionale della Regione di provenienza con le modalità e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti ».

Conseguentemente:

all'articolo 11, comma 1, capoverso ART. 67, dopo la parola: senatore aggiungere la seguente: elettivo;

all'articolo 19, comma 1, capoverso ART. 83, primo comma, primo periodo, sostituire le parole: delle due Camere con le seguenti: della Camera dei deputati, dai senatori eletti.

3. 88. Pacini.

Al comma 1, capoverso ART. 57, primo comma, sostituire le parole da: su base regionale fino alla fine del capoverso con le seguenti: su base regionale.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Trentino-Alto Adige/Südtirol ne ha tre per ciascuna Provincia autonoma; il Molise ne ha due; la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno. Le Regioni con più di un milione e fino a tre milioni di abitanti hanno sei seggi; le Regioni con più di tre e fino a cinque milioni di abitanti hanno sette seggi; le Regioni con più di cinque e fino a sette milioni di abitanti hanno otto seggi; le Regioni con più di sette milioni di abitanti hanno nove seggi.

Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, contestualmente alle elezioni dei rispettivi Consigli, in data comunque diversa dalle elezioni per la Camera dei deputati.

Il Senato federale della Repubblica è integrato da rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali, che partecipano alla sua attività senza diritto di voto. Ogni Consiglio regionale e ogni Consiglio delle autonomie locali eleggono un proprio rappresentante all'inizio di ogni legislatura regionale. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome ed i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante.

Sono disciplinati con legge dello Stato i modi di reciproca informazione e colla-

borazione tra i senatori eletti nella regione, il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali ».

3. 19. Bressa, Leoni, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella, Rosato.

Al comma 1, capoverso ART. 57, primo comma, sostituire le parole da: su base regionale fino alla fine del secondo comma, con le seguenti: su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli regionali.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, quinto comma, sopprimere le parole: , fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

all'articolo 5:

al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 59, primo comma, della Costituzione, la parola: « senatore » è sostituita dalla seguente: « deputato ».

al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: senatori a vita con le seguenti: deputati a vita.

al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: senatori di nomina presidenziale con le seguenti: deputati di nomina presidenziale;

alla rubrica, sostituire la parola: senatori con la seguente: deputati.

all'articolo 24, comma 1, capoverso ART. 89, terzo comma, sostituire le parole: senatori a vita con le seguenti: deputati a vita.

all'articolo 43, comma 10, sopprimere le parole da: anche fino alla fine del comma.

3. 73. Mascia, Pisapia.

SUBEMENDAMENTO AGLI IDENTICI EMENDAMENTI
3.11, 3.5, 3.78 E 3.200

Agli identici emendamenti 3.11, 3.5, 3.78 e 3.200, nella parte consequenziale, sostituire le parole: , dai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero con le seguenti: ed in collegamento funzionale con i candidati alla carica di Presidente della Regione o, in mancanza, alle liste presentate per l'elezione dei consiglieri regionali.

0. 3. 200. 1. Boccia.

Al comma 1, capoverso ART. 57, primo comma, sopprimere le parole: , salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al secondo comma, sopprimere le parole: , dai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero;

al quinto comma, sopprimere le parole: , fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

*** 3. 11.** Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Giordano, Alfonso Gianni.

Al comma 1, capoverso ART. 57, primo comma, sopprimere le parole: , salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al secondo comma, sopprimere le parole: , dai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero;

al quinto comma, sopprimere le parole: , fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

*** 3. 5.** Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Al comma 1, capoverso ART. 57, primo comma, sopprimere le parole: , salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al secondo comma, sopprimere le parole: , dai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero;

al quinto comma, sopprimere le parole: , fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

*** 3. 78.** Perrotta.

Al comma 1, capoverso ART. 57, primo comma, sopprimere le parole: , salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al secondo comma, sopprimere le parole: , dai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero;

al quinto comma, sopprimere le parole: , fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

*** 3. 200.** Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sostituire il secondo comma con i seguenti:

« Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Trentino-Alto Adige/Südtirol ne ha tre per ciascuna Provincia autonoma; il Molise ne ha due; la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

uno. Le Regioni con più di un milione e fino a tre milioni di abitanti hanno sei seggi; le Regioni con più di tre e fino a cinque milioni di abitanti hanno sette seggi; le Regioni con più di cinque e fino a sette milioni di abitanti hanno otto seggi; le Regioni con più di sette milioni di abitanti hanno nove seggi.

Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, contestualmente alle elezioni dei rispettivi Consigli, in data comunque diversa dalle elezioni per la Camera dei deputati ».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il quarto e il quinto comma.

3. 89. Bressa, Boato, Leoni, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Rosato.

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, sostituire la parola: duecentocinquanta con la seguente: centocinquanta.

3. 13. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda.

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, sostituire la parola: duecentocinquanta con la seguente: duecento.

3. 103. Emerenzio Barbieri.

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, sostituire la parola: duecentocinquanta con la seguente: duecentocinquanta.

3. 79. Perrotta.

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, sopprimere le parole: in ciascuna Regione contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli regionali.

Conseguentemente, all'articolo 6, capoverso ART. 60, sopprimere il terzo comma.

3. 80. Perrotta.

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, sopprimere le parole: contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli regionali.

Conseguentemente, all'articolo 6, capoverso ART. 60, sopprimere il terzo comma.

*** 3. 86.** Tonino Loddo, Carboni, Ladu, Maurandi, Soro.

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, sopprimere le parole: contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli regionali.

Conseguentemente, all'articolo 6, capoverso ART. 60, sopprimere il terzo comma.

*** 3. 96.** Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, sostituire le parole: contestualmente all'elezione dei rispettivi consigli regionali con le seguenti: , dai Presidenti delle Giunte regionali, dai Presidenti delle Regioni a statuto speciale e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sesto comma, sopprimere le parole: I Presidenti delle Giunte regionali ed.

3. 35. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, dopo le parole: Consigli regionali aggiungere le seguenti: dai Presidenti delle Giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sesto comma, sopprimere le parole: I Presidenti delle Giunte regionali ed.

3. 95. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, dopo le parole: Consigli regionali aggiungere le seguenti: e, per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli provinciali.

* **3. 14.** Olivieri, Kessler, Maran.

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, dopo le parole: Consigli regionali aggiungere le seguenti: e, per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli provinciali.

* **3. 75.** Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Zanella, Pisapia, Rosato.

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, dopo le parole: Consigli regionali aggiungere le seguenti: e, per il Trentino - Alto Adige, dei consigli provinciali.

3. 201. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa.

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, dopo le parole: Consigli regionali, aggiungere le seguenti: in data comunque diversa dalle elezioni per la Camera dei deputati,

3. 90. Boato, Leoni, Bressa, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 57, secondo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: I Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono membri di diritto del Senato federale della Repubblica.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al settimo comma, sopprimere le parole: I Presidenti delle Giunte regionali ed.

3. 102. Tabacci, Malgieri, Landolfi, La Malfa, Biondi, Craxi, Cossa, Giuseppe Gianni.

Al comma 1, capoverso ART. 57, terzo comma, dopo la parola: Repubblica aggiungere le seguenti: ha luogo con sistema proporzionale ed.

3. 77. Perrotta.

Al comma 1, capoverso ART. 57, quarto comma, sostituire le parole da: a cinque fino alla fine del comma con le seguenti: ad uno.

3. 84. Perrotta.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 3. 202.

All'emendamento 3. 202., sostituire la parola: sei con la seguente: due.

0. 3. 202. 1. Perrotta.

Al comma 1, capoverso ART. 57, quarto comma, sostituire la parola: cinque con la seguente: sei.

3. 202. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa.

Al comma 1, capoverso ART. 57, quarto comma, dopo la parola: cinque; aggiungere le seguenti: il Trentino-Alto Adige/Südtirol ne ha sei,

3. 15. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Zanella, Giordano, Rosato.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sopprimere il quinto comma.

3. 91. Leoni, Bressa, Boato, Maura Cosutta, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 57, quinto comma, sopprimere le parole da: , fatto salvo fino a: quarto comma,

3. 74. Mascia.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sopprimere il sesto comma.

3. 85. Perrotta.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sostituire il sesto comma con i seguenti:

« Il Senato federale della Repubblica è integrato da rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali, che partecipano alla sua attività senza diritto di voto. Ogni Consiglio regionale e ogni Consiglio delle autonomie locali elegge un proprio rappresentante all'inizio di ogni legislatura regionale. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome ed i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante.

Sono disciplinati con legge dello Stato i modi di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori eletti nella regione, il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali ».

3. 92. Bressa, Boato, Leoni, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Rosato.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sostituire il sesto comma con il seguente:

« Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio regionale elegge un rappresentante tra i

propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci, presidenti di Provincia o Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol i Consigli delle Prevince autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante. »

3. 25. La Commissione.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 3. 203.

All'emendamento 3. 203., sostituire le parole da: Possono partecipare fino a: Bolzano ed con le seguenti: Il Senato federale della Repubblica è integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e da.

Conseguentemente, al medesimo emendamento, aggiungere, in fine, le parole: , i quali partecipano alla sua attività con diritto di voto, secondo le modalità previste dal regolamento.

0. 3. 203. 9. Boato, Bressa, Leoni, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini.

All'emendamento 3. 203., sopprimere le parole: , senza diritto di voto,

0. 3. 203. 5. Briguglio, Cirielli.

All'emendamento 3. 203., sopprimere le parole da: ed un rappresentante per ogni Regione fino alla fine dell'emendamento.

0. 3. 203. 6. Landolfi, Briguglio, Cirielli.

All'emendamento 3. 203., sostituire le parole: , presidenti di Provincia o Città

metropolitana con le seguenti: , sindaci delle Città metropolitane e presidenti di Provincia.

0. 3. 203. 7. Osvaldo Napoli.

All'emendamento 3.203., aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, la partecipazione dei rispettivi rappresentanti è disciplinata dagli Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione ».

Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

16. Sino all'adeguamento dei relativi Statuti, la partecipazione dei rappresentanti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è disciplinata con norme di attuazione statutaria.

*** 0. 3. 203. 11.** Cabras, Olivieri, Kessler, Lumia, Maran, Finocchiaro, Maurandi, Soro, Carboni, Tonino Loddo, Ladu.

All'emendamento 3.203., aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, la partecipazione dei rispettivi rappresentanti è disciplinata dagli Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione ».

Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

16. Sino all'adeguamento dei relativi Statuti, la partecipazione dei rappresentanti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è disciplinata con norme di attuazione statutaria.

*** 0. 3. 203. 12.** Detomas, Boato, Bressa, Rosato, Mattarella, Burtone.

All'emendamento 3.203., aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, la partecipazione dei rispettivi rappresentanti è disciplinata dagli Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione ».

Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

16. Sino all'adeguamento dei relativi Statuti, la partecipazione dei rappresentanti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è disciplinata con norme di attuazione statutaria.

*** 0. 3. 203. 13.** Cossa.

Al comma 1, capoverso ART. 57, sostituire il sesto comma con il seguente:

« Possono partecipare ai lavori del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, i Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ed un rappresentante per ogni Regione, eletto dal rispettivo Consiglio delle autonomie locali, tra i sindaci, presidenti di Provincia o Città metropolitana della Regione ».

3. 203. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 3. 10.

All'emendamento 3. 10., al primo comma sostituire le parole da: il sistema fino a: è disciplinato con le seguenti: le modalità di elezione dei senatori sono disciplinate.

Conseguentemente:

al medesimo emendamento, sopprimere il secondo comma;

all'articolo 43, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

16. Sino all'adeguamento dei rispettivi Statuti, le modalità di elezione dei senatori nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano sono disciplinate con norme di attuazione statutaria.

*** 0. 3. 10. 1.** Cabras, Olivieri, Kessler, Lumia, Maran, Finocchiaro, Maurandi, Soro, Carboni, Tonino Loddo, Ladu.

All'emendamento 3.10., al primo comma sostituire le parole da: il sistema fino a: è disciplinato con le seguenti: le modalità di elezione dei senatori sono disciplinate.

Conseguentemente:

al medesimo emendamento, sopprimere il secondo comma;

all'articolo 43, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

16. Sino all'adeguamento dei rispettivi Statuti, le modalità di elezione dei senatori nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano sono disciplinate con norme di attuazione statutaria.

*** 0. 3. 10. 2.** Boato, Detomas, Bressa, Rosato, Mattarella, Burtone, Rosato.

All'emendamento 3.10., al primo comma sostituire le parole da: il sistema fino a: è disciplinato con le seguenti: le modalità di elezione dei senatori sono disciplinate.

Conseguentemente:

al medesimo emendamento, sopprimere il secondo comma;

all'articolo 43, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

16. Sino all'adeguamento dei rispettivi Statuti, le modalità di elezione dei senatori nelle Regioni a statuto speciale e

nelle Province autonome di Trento e di Bolzano sono disciplinate con norme di attuazione statutaria.

*** 0. 3. 10. 3.** Cossa.

Al comma 1, capoverso ART. 57, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, il sistema di elezione dei senatori che garantisce la rappresentanza territoriale del Senato federale della Repubblica è disciplinato dagli Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Sino all'adeguamento degli Statuti speciali, il sistema di elezione dei senatori nelle predette Regioni e Province autonome è disciplinato con norme di attuazione statutaria ».

3. 10. Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè.

Al comma 1, capoverso ART. 57, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Lo scioglimento del Consiglio regionale dà luogo alla decadenza dei rispettivi senatori ed all'indizione di elezioni suppletive ».

Conseguentemente, all'articolo 6, capoverso ART. 60, sopprimere il terzo comma.

3. 94. Nuvoli, Marras.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — Dopo l'articolo 57 della Costituzione è aggiunto il seguente:

« ART. 57-bis. È istituita all'interno del Senato federale della Repubblica la Commissione federale per le Autonomie composta in modo paritario dai rappresentanti dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Province e delle Regioni. Entro trenta giorni dalla prima seduta dell'Assemblea, il Presidente del Senato convoca la Commissione federale per le Autonomie.

La Commissione federale per le Autonomie ha iniziativa legislativa, partecipa al procedimento legislativo, esprimendo parere sui progetti di legge riguardanti le materie di cui agli articoli 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, e terzo comma, 118 e 119. Qualora la Commissione abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate sulle corrispondenti parti del progetto di legge, il Senato federale delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti ».

Conseguentemente, all'articolo 14, capoverso ART. 71, primo comma, capoverso, dopo le parole: rispettive competenze aggiungere le seguenti: , alla Commissione federale per le Autonomie.

*** 3. 01.** Fioroni, Leoni, Bressa, Boato, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — Dopo l'articolo 57 della Costituzione è aggiunto il seguente:

« ART. 57-bis. È istituita all'interno del Senato federale della Repubblica la Com-

missione federale per le Autonomie composta in modo paritario dai rappresentati dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Province e delle Regioni. Entro trenta giorni dalla prima seduta dell'Assemblea, il Presidente del Senato convoca la Commissione federale per le Autonomie.

La Commissione federale per le Autonomie ha iniziativa legislativa, partecipa al procedimento legislativo, esprimendo parere sui progetti di legge riguardanti le materie di cui agli articoli 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, e terzo comma, 118 e 119. Qualora la Commissione abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate sulle corrispondenti parti del progetto di legge, il Senato federale delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti ».

Conseguentemente, all'articolo 14, capoverso ART. 71, primo comma, capoverso, dopo le parole: rispettive competenze aggiungere le seguenti: , alla Commissione federale per le Autonomie.

*** 3. 02.** Osvaldo Napoli.

